Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — Roma — Lunedì, 13 luglio 1925 — Numero 160

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1123, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 corrente, per inesattezza della copia trasmessa, è stato, fra l'altro, indicato: « 63-III — Spese di illuminazione, ecc. », mentre deve intendersi scritto: « 67-III — Spese di illuminazione, ecc. », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1411.

LEGGE 21 giugno 1925, n. 1138.

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata, con effetto dal 22 febbraio 1921, l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Compagnia « Eastern Telegraph Cy. » di Londra, per la riparazione e l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino Trieste-Corfù, sostituendosi al primo comma dell'art. 21 della convenzione stessa il seguente:

« Durante il periodo coperto da questa concessione l'Amministrazione italiana s'impegna di non accordare ad altre persone o società qualsiasi, qualunque concessione od autorizzazione per la posa di qualsiasi nuovo cavo sottomarino per collegare l'Italia con città costiere appartenenti alla Grecia o alla Turchia, le quali città siano già collegate con cavi o fili di proprietà della Compagnia, salvo il caso che il territorio comprendente la città o le città suddette passasse sotto il protettorato italiano od in una zona di influenza o di privilegio economico riconosciuto all'Italia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù.

Il Ministro per le poste ed i telegrafi del Regno d'Italia, S. E. l'avv. Rosario Pasqualino Vassallo, in nome del Governo italiano, e il sig. Frederick Marx, quale rappresentante e procuratore legale della « The Eastern Telegraph Company, Limited », con domicilio presso la Banca italiana di sconto a Roma (salvo quanto è detto all'art. 24 successivo) a forma dello annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù, sono addivenuti alla stipulazione della seguente convenzione:

Art. 1.

Il Governo italiano riconosce alla « Eastern Telegraph Company » il diritto che essa aveva in base alla Convenzione fra l'Amministrazione telegrafica dello Stato austriaco e l' « Eastern Telegraph Company » in data dell'8 luglio 1903, di esercitare e di mantenere il cavo telegrafico sottomarino di sua proprietà esistente fra Trieste e Corfù, e a questo scopo di tenere a Trieste un ufficio telegrafico privato collegato col cavo, e accorda alla Compagnia la concessione di continuare ad esercitare ed a mantenere il suddetto cavo e di esercitare il detto ufficio sino al 31 maggio 1930, alle condizioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La Compagnia si obbliga di esercitare il cavo Trieste-Corfù sino alla data di cui all'art. 1.

Essa perciò si impegna a fare ogni sforzo per riparare il cavo entro il termine di sei mesi dalla data della presente, salvo il caso di forza maggiore, e dopo a mantenerlo in buone condizioni di funzionamento e di procedere alla sua riparazione, quando esso si interrompesse, oppure quando il suo stato di isolamento e di conducibilità fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

La Compagnia dichiara di avere già ottenuto il permesso necessario dal Governo ellenico per esercitare il cavo a Corfù per tutta la durata della concessione.

Art. 3.

Non è permesso all'ufficio telegrafico della Compagnia a Trieste di trasmettere sul cavo Trieste-Corfù altri telegrammi all'infuori di quelli che gli saranno consegnati dall'ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione italiana a Trieste. L'ufficio della Compagnia sarà inoltre obbligato di consegnare tutti i telegrammi che riceverà per mezzo del cavo Trieste-Corfù all'ufficio centrale dei telegrafi, sia per esser recapitati che per esser inoltrati. L'ufficio telegrafico della Compagnia non è autorizzato ad accettare telegrammi dal pubblico, nè a recapitarne.

Soltanto i telegrammi di servizio in franchigia che si riferiscono al servizio proprio dell' « Eastern Telegraph Company » potranno essere scambiati fra le stazioni del cavo della suddetta Compagnia, senza l'intervento dell'ufficio centrale telegrafico.

Art. 4.

I ripari che la Compagnia vorrà mettere in opera al punto di approdo del cavo ed i meccanismi che crederà di adottare per proteggere il cavo medesimo, non dovranno essere d'inciampo o pregiudizievoli alla libera navigazione, all'eserci-

zio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa militare, o di quanto altro fosse reso indispensabile dai motivi suddetti.

Le spese per eseguire quanto precede saranno sostenute dalla Compagnia, a meno che essa non voglia riconoscere la condizione di indispensabilità, nel quale caso sarà applicato l'art. 24.

Art. 5.

Salvo il caso di forza maggiore:

a) se il cavo resterà interrotto per un periodo continuato di tre mesi o più di tre mesi fino al massimo di un anno, la Compagnia dovrà pagare una multa di lire italiane 3750 in oro per i primi tre mesi d'interruzione del cavo e *pro rata* per ogni periodo al di là dei primi tre mesi;

b) se il cavo non fosse riparato entro un anno dal giorno in cui ha avuto principio l'interruzione, la presente Convenzione s'intenderà sciolta e resterà decaduto il diritto alla Compagnia di esercitare il cavo sino all'anno 1930.

Art. 6.

La Compagnia si obbliga di mantenere in buono stato di esercizio la linea telegrafica sotterranea collegante il punto d'approdo del cavo vicino a Miramare coll'ufficio centrale dell'Amministrazione dei telegrafi a Trieste, a proprie spese.

L'Amministrazione è disposta, allo scopo di facilitare per quanto possibile la manutenzione od il trasloco (nel caso fosse necessario) della suddetta linea sotterranea, a concedere, qualora la Compagnia lo desiderasse, l'assistenza del personale tecnico telegrafico e degli ispettori delle linee, ma la Compagnia dovrà rimborsare all'Amministrazione tutte le spese nelle quali la suddetta incorresse per dato e fatto di prestare tale assistenza.

In caso di guasti i delegati dell'Amministrazione italiana, a spese dell'Amministrazione stessa, avranno la facoltà di assistere alle esperienze che si faranno in Italia, per determinare le condizioni elettriche del cavo stesso. Tuttavia la Compagnia non avrà l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.

Art. 7.

L'Amministrazione non sarà in verun modo responsabile dei guasti o delle disorganizzazioni che potessero verificarsi tanto sul cavo che nella linea sotterranea.

Art. 8.

L'Amministrazione dà in affitto alla Compagnia i locali necessari allo stabilimento della sua stazione del cavo a Trieste, la quale dovrà essere nella vicinanza immediata dell'ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione e dovrà esser mantenuta in comunicazione diretta con quest'ultimo.

D'altra parte la Compagnia è obbligata di pagare o di rimborsare in tempo dovuto all'Amministrazione l'importo effettivo della pigione dei locali della stazione del cavo, come sarà stipulato in un accordo speciale, e altresì le spese che occorressero per il loro adattamento e manutenzione, purchè tali spese non incombano al proprietario dell'immobile.

Art. 9.

La Compagnia si obbliga a che il proprio personale, necessario all'esercizio del cavo, sia sempre presente a Trieste in numero sufficiente.

I nomi dei suddetti impiegati, uno dei quali dovrà esser nominato al posto di soprintendente della stazione del cavo, dovranno esser notificati di volta in volta all'Amministrazione a Trieste.

Art. 10.

Gl'impiegati e gl'inservienti della Compagnia, senza alcuna eccezione, dovranno aderire con cura alle istruzioni dell'Amministrazione, ed osservare i regolamenti stabiliti per la cooperazione stretta ed esatta dei servizi corrispondenti.

Art. 11.

La Compagnia dovrà provvedere ad installare alla stazione, a proprie spese, gli apparati e le batterie necessarie al funzionamento del cavo e tutti gli altri istrumenti occorrenti a mantenere il servizio e per esperimentare il cavo.

I meccanismi dovranno esser fabbricati in modo da permettere la trasmissione dei telegrammi in conformità delle disposizioni del regolamento telegrafico internazionale e senza traduzione in un'altra lingua, od alterazione del contenuto o delle parole.

Art. 12.

Il Governo avrà il diritto di controllare per mezzo d'impiegati, specialmente designati all'uopo, l'esercizio della stazione del cavo stabilita a Trieste dalla Compagnia, e generalmente potrà esercitare la sorveglianza di Stato sopra l'intero traffico sul cavo, in tutti quei modi che giudicherà più opportuni.

Art. 13.

In caso di guerra o di commozioni politiche il Governo avrà il diritto di sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo del cavo che non sia la propria, senza esser tenuto verso la Compagnia a verun indennizzo.

Art. 14.

La Compagnia dovrà fare uso per scrivere o stampare i telegrammi ricevuti a mezzo del cavo di propri moduli; una copia di ogni telegramma dovrà esser consegnata all'ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione per il successivo inoltro o recapito.

Art. 15.

I riepiloghi ed i conti reciproci dei telegrammi saranno redatti e regolati come sarà convenuto mutualmente fra l'Amministrazione e la Compagnia.

Art. 16.

Tutti i telegrammi che transiteranno sul cavo saranno trattati dall'Amministrazione e dalla Compagnia in conformità delle stipulazioni della Convenzione internazionale telegrafica di Pietroburgo e dei regolamenti e tariffe adottate nelle Conferenze telegrafiche internazionali, che hanno luogo a determinati periodi di tempo.

Le tariffe a profitto della Compagnia per il traffico da Trieste saranno le medesime di quelle del traffico da Otranto e dalla Sicilia e dovranno esser stabilite in tal modo da mantener la via dei cavi della Compagnia come la via normale per i Paesi per i quali tale condizione è già in vigore.

Le tariffe dell'Italia risultanti dagli allegati *A* e *B* del regolamento telegrafico internazionale e qualsiasi modifica-

zione che in futuro vi si facesse dalla Amministrazione italiana, avranno pieno vigore. La Compagnia conserva il diritto di aumentare le sue tasse, proporzionalmente all'aumento delle tasse italiane, alla condizione però che resti osservata la disposizione del comma precedente.

Le stipulazioni dell'art. 7 della Convenzione del 12 marzo 1910 fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Compagnia circa la trasmissione in franchigia a mezzo dei cavi della Compagnia dei telegrammi di Stato fra le autorità italiane e i Reali consoli italiani a Malta, Corfù e Tunisi, sono annullate dalle presenti e in loro vece la Compagnia esigerà tasse non superiori alla metà di quelle che la Compagnia medesima riscuoterà in quel momento dai privati per il percorso dei suoi cavi, previa deduzione delle quote dovute ad altre Amministrazioni, per ogni telegramma trasmesso per conto del Governo italiano sopra qualsiasi cavo di proprietà della Compagnia.

La stipulazione dell'art. 7 della suddetta Convenzione del 12 marzo 1910 circa la contribuzione per parte della Compagnia alle spese dell'Ufficio internazionale telegrafico di Berna, è modificata dalle presenti in quanto che la Compagnia dovrà pagare un quarto di tali spese che siano poste a carico dell'Amministrazione italiana, invece di un quinto.

Art. 17.

Le stipulazioni dell'art. 8 della suddetta Convenzione del 12 marzo 1910 in riguardo ai cavi Perim-Assab-Massaua e circa la trasmissione in franchigia dei telegrammi di servizio postale scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, sono annullate dalle presenti ed in loro vece la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 % le sue tasse per la trasmissione fra l'Italia e l'Egitto dei telegrammi ordinari di Stato, di stampa e di servizio postale scambiati fra l'Italia, da un lato, e l'Eritrea, l'Abissinia e la Somalia Italiana, dall'altro.

Art. 18.

I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per le riparazioni del cavo ed il personale incaricato della guardia degli approdi durante i lavori, oppure fra detto personale ed il Ministero delle poste e dei telegrafi od il rappresentante della Compagnia a Roma, saranno considerati come telegrammi di servizio d'urgenza in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Sono considerati egualmente di servizio in franchigia, i telegrammi scambiati per affari d'ufficio fra il rappresentante della Compagnia a Roma e le sedi generale e divisionali della Compagnia a Londra, ad Atene, ed a Malta, e gli uffici sociali di Corfù, di Zante e di Trieste, quando i telegrammi stessi siano inoltrati sui cavi della Compagnia.

Art. 19.

I materiali e gli istrumenti occorrenti all'immersione dei cavi sottomarini ed al servizio della Compagnia saranno esenti da qualsiasi dazio doganale.

I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa d'ancoraggio e degli altri diritti marittimi, per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.

Art. 20.

Qualunque pagamento dovuto in virtù delle disposizioni della presente Convenzione sarà compreso nella contabilità dei telegrammi trasmessi pei cavi della Compagnia.

Art. 21.

Durante il periodo coperto da questa concessione l'Amministrazione italiana s'impegna di non accordare ad altre persone o società qualsiasi, qualunque concessione od autorizzazione per la posa di qualsiasi nuovo cavo sottomarino per collegare l'Italia con città costiere appartenenti alla Grecia o alla Turchia, le quali città siano già collegate con cavi di proprietà della Compagnia, salvo il caso che il territorio comprendente la città o le città suddette passasse sotto il protettorato italiano.

L'Amministrazione italiana si riserva il diritto di utilizzare la radiotelegrafia, con le tariffe che crederà opportune anche per lo scambio dei telegrammi con la Grecia, con la Turchia e con qualsiasi altro Stato o Paese estero.

Art. 22.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad un'altra società di solvibilità conosciuta, l'Amministrazione si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

Art. 23.

Un anno prima della scadenza della presente Convenzione l'Amministrazione e la Compagnia si metteranno d'accordo per la continuazione o per la cessazione di essa.

Art. 24.

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione della presente Convenzione saranno decise in forma ordinaria dal tribunale di Roma, nella quale città eleggerà domicilio legale per tutti gli effetti civili della presente Convenzione un rappresentante e procuratore della Compagnia munito di pieni poteri.

Art. 25.

La presente Convenzione fatta nell'interesse dello Stato sarà esente da ogni tassa di registro e di bollo.

Essa non sarà valida se non quando sarà approvata dal Governo italiano nei modi e con le forme di legge.

Roma, addì 22 febbraio 1921.

ROSARIO PASQUALINO VASSALLO.
F. MARX.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO.

PROCURA

La Eastern Telegraph Company Limited la cui sede legale è ad Electra House Finsbury Pavement nella città di Londra (qui in seguito appellata « La Società ») col presente **costituisca ed elegge Frederick Marx presso la Banca italiana di sconto in Roma**, rappresen-

The Eastern Telegraph Company Limited wose Registered Office is at Electra House Finsbury Pavement in the City of London (hereinafter referred to as « the Company ») hereby **constitute and appoint Frederick Marx care of the Banca Italiana di Sconto Rome to be**

tante e legale procuratore della Società allo speciale oggetto di firmare per conto della Società una Convenzione tra il Governo italiano e la Società in rapporto al ristauro esercizio e continuità dalla Società dell'esistente cavo telegrafico sottomarino di proprietà della Società tra Trieste e Corfù ed altre opere incidentali relative a detto cavo. E la Società con questo conferisce al prefato procuratore pieno potere e facoltà di accudire a tutte le pratiche necessarie od opportune per la registrazione, convalidazione ed esaurimento della cennata Convenzione e questo presente mandato di procura e tutto ciò che il designato procuratore legalmente eseguirà in virtù di queste presenti la Società per questo mezzo promette di ratificare e confermare.

In attestazione di quanto sopra la Società ha disposto che sia qui applicato il suo sigillo di costituzione addì 4 febbraio 1921.

the representative and legal Attorney of the Company for the special purpose of signing on behalf of the Company a Convention between the Italian Governement and the Company with respect to the repair working and maintenance by the Company of the existing submarine telegraph cable belonging to the Company between Trieste and Corfù and other incidental matters connected with said cable. And the Company hereby confers on the said Attorney full power and authority to do all things requisite or expedient for registering validating and completing the said Convention and this present Power of Attorney and whatsoever the said Attorney shall lawfully do by virtue of these presents the Company hereby agrees to ratify and confirm.

In Witness whereof the Company has hereunto caused its Corporate Seal to be affixed the fourth day of February One thousand nine hundred and twenty one.

(Luogo del sigillo)

Il sigillo sociale della Eastern Telegraph Company Limited fu qui applicato in presenza di

The Common Seal of the Eastern Telegraph Company Limited Was hereunto affixed in the presence of

H. W. GRANT, *director*.

H. ST. L. SMITH, *assistant secretaires*.

Io sottoscritto John Dalton Venn, notaio pubblico nella città di Londra, legalmente ammesso per Reale sanzione e giurato:

Certifico ed attesto col presente che in questo giorno il sigillo della Società « The Eastern Telegraph Company Limited » fu apposto alla procura in lingua italiana ed inglese che precede, in mia presenza ed a quella dei signori Henry William Grant C. B., e Harry St. Lawrence Smith uno dei direttori e l'assistente segretario della mentovata Società, i quali allo stesso tempo firmarono la detta procura alla mia presenza.

Certifico inoltre che la parte della detta procura scritta in lingua italiana è una vera e fedele traduzione della parte della medesima, scritta in lingua inglese.

In fede di che rilascio il presente munito della mia firma e sigillo notarile, in Londra, addì 4 febbraio 1921.

Luogo del bollo notarile

N. 167, Diritto lire 1, fr. 20, Art. 71. Visto al Consolato di S. M. il Re d'Italia. Buono per legalizzazione della firma del signor John Dalton Venn, notaio pubblico giurato in questa città.

Londra, 5 febbraio 1921.

p. *Il Regio console generale*:

F. RIGHETTI, *vice console*.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Numero di pubblicazione **1412**.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. **1146**.

Trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 87-*bis* - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale di ricerche, ecc. . . . . + L. 12,000

Cap. n. 119 - Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura, ecc. . . . . — L. 12,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1413**.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. **1141**.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;

Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 13 - Pensioni ordinarie . . . . . L. 1,150,000
Cap. n. 20 - Ufficiali in aspettativa . . . » 425,000

Totale . . . L. 1,575,000

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1925
Atti del Governo, registro 238, foglio 71. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1414.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1153.

Trasporto di fondi tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in dipendenza del passaggio alla Direzione generale del demanio di parte del servizio riguardante il trasporto dei valori bollati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 154-*bis* (di nuova istituzione) - Spese pel trasporto dei valori bollati dal deposito generale del bollo e dalle cartiere, alle Intendenze di finanza, sedi di Economato ed agli Uffici esecutivi . . . . . + L. 2,300,000
Cap. n. 193 - Spese per registri, moduli, carta, ecc. . . . . + » 1,700,000
Cap. n. 194 - Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, ecc. (soppresso) — » 4,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 83. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1415.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 1151.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 4,601,000 lo stanziamento del capitolo n. 37 « Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc. », ed è istituito il nuovo capitolo 110-*bis* « Riparazione dei danni derivati dal crollo della diga del Gleno - R. decreto 8 aprile 1925, n. 381 », con lo stanziamento di L. 6,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 81. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1416.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1152.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1925, n. 369;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 61 - Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi . . . . L. 110,000
Cap. n. 147 - Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. (Demanio e tasse) . . . . . L. 150,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1417.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1154.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per contributo all'Amministrazione comunale di Fiume, a pareggio del bilancio per l'anno 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è istituito il capitolo n. 446-*bis* « Sussidio straordinario da concedersi all'Amministrazione comunale di Fiume » con lo stanziamento di L. 2,500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 84. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1418.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 1145.

Stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di L. 250,000 per le spese inerenti al montaggio e al funzionamento dei padiglioni per l'odontoiatria nella Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione pel corrente esercizio finanziario è iscritta la somma di lire 250,000 per tutte le spese inerenti al montaggio ed al funzionamento dei padiglioni per l'odontoiatria nella Regia università di Roma.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 75. — GRANATA

Numero di pubblicazione 1419.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1156.

Trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2075;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6 - Indennità di tramutamento, ecc.	L.	60,000
Cap. n. 13 - Spese di rappresentanza, ecc.	»	10,000
Cap. n. 19 - Sovvenzioni ad istituzioni nazionali, ecc.	»	15,000
Cap. n. 20 - Sovvenzioni e rimborsi per spese di congressi, ecc.	»	20,000
Cap. n. 22 - Museo coloniale, ecc.	»	39,000
	L.	144,000

In diminuzione:

Cap. n. 18 - Studi, ricerche ed esperimenti, eccetera	L.	29,000
Cap. n. 24 - Somma da porsi a disposizione dei Governatori, ecc.	»	55,000
Cap. n. 29 - Fondo a disposizione	»	60,000
	L.	144,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 87. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1420.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1149.

Variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 15 febbraio 1925, n. 229, e 2 aprile 1925, n. 368;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA:

In aumento:

Cap. n. 57 - Annualità dovuta al Tesoro, ecc.	L. 10,000,000
Cap. n. 73 - Miglioramenti al materiale rotabile	» 25,000,000
	L. 35,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 58 - Interessi sulle somme pagate dal Tesoro, ecc.	L. 10,000,000
Cap. n. 71 - Acquisto di materiale rotabile	» 25,000,000
	L. 35,000,000

Art. 2.

In relazione alla variazione al capitolo n. 57 del bilancio delle Ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo, gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio 1924-25, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 116 - Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi, ecc.	L. 9,320,416.08
Cap. n. 325 - Rimborso dall'Amministrastrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento, ecc.	» 679,583.92

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 79. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1421.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1161.

Sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione delle carte-valori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 maggio 1865, n. 2285;
Vista la legge 7 aprile 1881, n. 133;
Visto il R. decreto 16 giugno 1881, n. 253;
Visto il R. decreto 19 agosto 1900, n. 322 (art. 27, ultimo comma);
Visto il R. decreto 8 luglio 1904, n. 346 (art. 7);
Visto il R. decreto 26 aprile 1906, n. 167;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 125;
Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575 (art. 3);
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399;
Visto il R. decreto 10 aprile 1925, n. 398;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentita la Corte dei conti a sezioni unite;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sindacato sulla fabbricazione dei valori di Stato, affidato alla Corte dei conti, viene esercitato sull'Officina governativa delle carte-valori, sul Magazzino centrale e sulle cartiere di produzione della carta nonchè sugli altri stabilimenti che fossero anche temporaneamente incaricati della fabbricazione dei valori.

Art. 2.

La delegazione della Corte vigila a che il processo di fabbricazione delle carte-valori segua in ogni stadio, in conformità delle disposizioni vigenti, accertando:

1° che la fabbricazione della carta presso le cartiere proceda in ogni stadio in conformità delle ordinazioni regolarmente disposte e coi requisiti prescritti;

2° che la produzione dei valori proceda in esecuzione di ordini regolarmente impartiti ed in quantità non maggiore di quella autorizzata;

3° che le carte-valori prodotte siano munite dei requisiti, delle impronte e dei segni caratteristici prescritti dai provvedimenti di creazione;

4° che le spedizioni dei valori siano fatte alle persone od agli uffici autorizzati a riceverli.

A tale effetto la delegazione della Corte:

a) riceve comunicazione a mezzo del Segretariato generale della Corte, di tutti i decreti Reali e Ministeriali riguardanti la creazione e la fabbricazione dei biglietti di Stato, dei titoli del Debito pubblico e delle altre carte-valori;

b) vigila la custodia e l'uso del materiale da stampa;

c) interviene alle operazioni di movimento della carta bianca e stampata soggetta al sindacato della Corte;

d) tiene scritture proprie in corrispondenza ed in contraddittorio con quelle dell'Officina e del Magazzino e, per quanto riguarda il materiale di fabbricazione, anche con quelle dell'Economato.

Art. 3.

La delegazione della Corte disimpegna le sue attribuzioni in contraddittorio coi gestori, ponendo cura che l'esercizio del sindacato non intralci lo svolgimento del lavoro nell'Officina.

Gli addetti alla delegazione però non devono prendere parte attiva alle operazioni interne dell'Officina, dalle quali possa derivare una diretta responsabilità contabile.

Art. 4.

Nei casi non previsti dal regolamento o dalle istruzioni ministeriali per l'Officina e per le cartiere, le operazioni dovranno risultare da apposito verbale, al quale il delegato della Corte interviene ed appone la sua firma.

Art. 5.

La delegazione della Corte, sulla scorta delle comunicazioni che la Direzione o i gestori sono tenuti a dare a norma delle vigenti disposizioni od a richiesta del delegato, e giusta i verbali delle singole operazioni, deve tenere in corrente i registri seguenti:

a) registro inventario dei punzoni, delle incisioni, delle placche, delle filigrane, delle rimesse e dei rami da stampa;

b) registro di carico e scarico della carta prodotta dalle cartiere;

c) registro di carico e scarico della carta pervenuta al Magazzino centrale, non esclusa quella da servire per prove di stampa;

d) registro di carico e scarico della carta in lavorazione;

e) registro di carico e scarico della carta avvalorata.

Oltre i predetti registri la delegazione potrà valersi di scritture sussidiarie, a seconda dei bisogni.

Art. 6.

La delegazione corrisponde direttamente con il Segretariato generale della Corte. Il delegato informa la direzione dell'Officina di tutte le irregolarità che abbia occasione di riscontrare nell'esercizio del sindacato, e qualora la direzione stessa non ritenga di addivenire ai rimedi necessari, ne dà notizia al Segretariato generale.

La delegazione inoltre è tenuta:

1° a dare preavviso alla Corte delle singole spedizioni di biglietti di Stato e dei titoli del Debito pubblico alle Amministrazioni interessate;

2° a comunicare i verbali riguardanti le operazioni eseguite con l'intervento del delegato;

3° a trasmettere una dimostrazione mensile della carta prodotta dalle cartiere, del movimento della carta pervenuta all'Officina, di quella passata in lavorazione, di quella stampata, buona e di scarto, e di quella spedita o distrutta.

4° a compilare in fine di esercizio e trasmettere alla Corte una relazione riassuntiva circa il lavoro compiuto delle cartiere e dall'Officina, e circa i principali rilievi occorsi. Alla detta relazione debbono essere allegati i prospetti dimostrativi dei valori prodotti, di quelli spediti o distrutti e delle rimanenze nel Magazzino centrale.

Art. 7.

La delegazione della Corte è tenuta ad osservare l'orario stabilito per l'Officina.

Materiali di fabbricazione.

Art. 8.

La delegazione della Corte dei conti vigila sulla custodia del materiale da stampa e ne sorveglia l'uso. A tale effetto detiene la terza chiave delle serre e delle casseforti nelle quali sono conservate le incisioni, i punzoni, le placche, le filigrane, e *le rimesse* che portano incise le firme dei delegati della Corte dei conti e dei rappresentanti: la Cassa speciale del tesoro, la Direzione generale del tesoro e del debito pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti. Tiene anche la chiave del terzo lucchetto della catena che, durante le interruzioni di lavoro, assicura le macchine ed i torchi nei quali sono inserite *le rimesse* per le firme dei rappresentanti della Corte.

La delegazione accerta altresì che siano presi in carico dall'economo le forme e i rami prima di procedere alle prove di stampa.

Art. 9.

Previa regolare richiesta (memorandum) della direzione dell'Officina, il delegato della Corte consentirà la estrazione dalle serre e dalle casseforti del materiale da stampa necessario per le singole lavorazioni, vigilandone poi l'uso. Ove la richiesta della Direzione si riferisca alle filigrane occorrenti per la fabbricazione della carta filigranata, il delegato vigilerà che esse siano spedite direttamente al rappresentante l'Amministrazione presso le cartiere.

Art. 10.

Il delegato sorveglia i lavori di composizione del materiale da stampa e assiste alla formazione dei rami portanti le firme e fac-simile.

Art. 11.

Alla distruzione del materiale da stampa relativo alla fabbricazione delle carte-valori deve assistere il delegato ed apporre la firma all'analogo verbale.

Art. 12.

Di tutte le operazioni riguardanti il materiale da stampa debbono essere prese le annotazioni sul registro inventario di cui allo art. 5 lettera *a)* e redatti gli appositi verbali.

Fabbricazione e movimento della carta.

Art. 13.

Agli effetti della vigilanza sulla produzione e sul movimento della carta bianca e stampata la delegazione detiene

la terza chiave delle serre di custodia presso le cartiere e la terza chiave delle camere e serre di custodia dipendenti dal Magazzino centrale.

Per rendere più efficace la vigilanza sul movimento della carta il delegato:

1° interviene alla verifica del numero delle risme della carta bianca che pervengono dalle cartiere al Magazzino centrale, apponendo il visto alla bolletta di ricevuta;

2° assiste alla contazione dei fogli di carta bianca contenuti in ciascuna risma ed appone il visto sul verbale delle differenze;

3° presenzia la estrazione dal Magazzino centrale della carta bianca da passare ai laboratori, accertandone la corrispondenza con la quantità indicata sui memorandum trasmessi dal magazziniere;

4° assiste alla riconsegna della carta bianca dai laboratori al Magazzino centrale,

5° interviene alle operazioni preliminari di verifica e di contazione della carta stampata ed al taglio e formazione delle mazzette dei biglietti di Stato, nonchè alla immissione in serra della carta stampata, sia buona, sia di scarto;

6° presenzia la estrazione dalle serre dei valori da spedirsi agli uffici competenti e le relative verifiche di accertamento e di corrispondenza ai moduli di richiesta ed agli ordini delle Amministrazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni, di cui all'art. 2, numeri 3 e 4, e firma le relative bollette;

7° interviene a tutte le operazioni di immissione e di estrazione dal Magazzino centrale dei fogli di campione, di quelli di saggio per il collaudo delle forme filigranate e di registrazione dei rami da stampa;

8° assiste alle operazioni di verifica e di immissione in serra dei valori buoni e di scarto restituiti dagli uffici esterni,

9° interviene alle operazioni di accertamento, di obliterazione e di distruzione degli scarti di stampa ed a quelle di accertamento, di obliterazione e di distruzione della carta bianca sopravanzata alla fabbricazione o inutilizzabile;

10° alle norme sopra indicate dovrà attenersi il delegato della Corte per quanto concerne le operazioni che si compiono presso le cartiere.

L'intervento del delegato della Corte alle operazioni sopra indicate dovrà risultare dai relativi processi verbali.

Ispezioni, verifiche e conti giudiziali.

Art. 14.

Il delegato della Corte interviene alle ispezioni ed alle verifiche da eseguirsi per la carta, per il materiale da stampa e per i valori prodotti:

a) in caso di cambiamento di gestione;

b) a fine di esercizio;

c) in occasione di verifiche ordinarie e straordinarie.

L'intervento del delegato della Corte dovrà risultare dai relativi verbali.

Art. 15.

Il delegato appone il visto sul conto giudiziale del magazziniere centrale e, per quanto riguarda il materiale di fabbricazione, anche sul conto dell'economo, per attestarne la concordanza con le proprie scritture.

Art. 16.

Le norme del presente regolamento saranno applicate per la fabbricazione delle carte-valori affidata eventualmente al l'industria privata.

Art. 17.

Per il premio di prolungamento d'orario dovuto agli impiegati della delegazione si applicano le disposizioni emanate col R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063.

Art. 18.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1422.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1108.

Erezione in Ente morale del « Comitato pro infantia », in Pesaro.

N. 1108. R. decreto 11 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Comitato pro infantia » di Pesaro, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1423.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 1110.

Erezione in Ente morale della fondazione « Linificio e canapificio nazionale Ettore Ponti », in Milano.

N. 1110. R. decreto 14 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la fondazione « Linificio e canapificio nazionale Ettore Ponti », con sede in Milano, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1424.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1131.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso.

N. 1131. R. decreto 11 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1925.

REGIO DECRETO 5 luglio 1925.
Nomina di agenti di cambio per la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo, e 23 aprile 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia;
Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo, 25 e 28 aprile e 4 giugno 1925, coi quali fu nominato il primo e secondo terzo degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste;
Vista la proposta degli agenti di cambio predetti;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti signori sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Trieste: Polacco Leone, Strell Nataniele, Dinon Giovanni, Michelstaedter Giorgio, Carlomagno Lucio, Villi Antonio, Zavagna Marcello, Petronio Luigi, Fonzari Sebastiano.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — NAVA.

REGIO DECRETO 5 luglio 1925.
Revoca e nomina di agente di cambio per la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo, e 23 aprile 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto legge suddetto il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia;
Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo, 25 e 28 aprile e 4 giugno 1925, coi quali fu nominato il primo e secondo terzo degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste;
Vista la proposta degli agenti di cambio predetti;
Considerato che il signor Bolaffio Adriano è decaduto non avendo costituita la cauzione richiesta;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio per la Borsa di Trieste del signor Bolaffio Adriano ed in sua sostituzione è nominato il signor De Hoeberth Silvio.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina del predetto agente di cambio decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sorteggio premi buoni del tesoro settennali.

Si rende noto che il giorno 4 agosto 1925, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali creati col R. decreto 2 maggio 1920, n. 522.

Roma, 10 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

15ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria.

Si notifica che nel giorno 1° agosto del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 15ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria, create con la legge 15 maggio 1911, n. 228, ed emesse in dipendenza del Regio decreto detto mese ed anno, n. 251.
Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento sono in numero di:

4680 sulle 297000 vigenti di 1ª categoria.
4680 sulle 297000 vigenti di 2ª categoria.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte da rimborsarsi dal 1° ottobre 1925.

Roma, 10 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO. *Il direttore capo divisione*: BORGIA.

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 47).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data della ricevuta: 19 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Bellando

Randone Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1240 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data della ricevuta: 4 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Gerolamo Orefici fu Simone — Titoli del Debito pubblico: 3 obbligazioni ferroviarie del Tirreno, capitale L. 5500 con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data della ricevuta: 19 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Rolando Giuseppe fu Agostino, domiciliato a Potenza, per conto di Esposito Mariantonia di Antonio — Titoli del Debito pubblico al portatore 4 — Ammontare della rendita L. 65 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3473 — Data della ricevuta: 11 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Marino Enrico fu Olimpio — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 765 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data della ricevuta: 13 novembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Notar Pasquale Vincenzo, per conto della signora Di Leo Rosina — Titoli del Debito pubblico al portatore n 6 — Ammontare della rendita L. 915 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 — Data della ricevuta: 9 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Corsini Gaspare fu Pier Paolo, per conto di altri — Titoli del Debito pubblico al portatore n 2 — Ammontare della rendita L. 225 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 13 al 19 luglio 1925 è stata fissata in L. 528 rappresentanti 100 dazio nominale e 428 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga dei termini dei concorsi per 8 posti di ispettore aggiunto e 5 posti di aiutante ispettore di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti Ministeriali 27 maggio 1925, con i quali vengono banditi i concorsi per esami e per titoli a 8 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) ed a 5 posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il termine 1° luglio 1925, fissato dai decreti 27 maggio 1925 (pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » del 16 giugno 1925, n. 138) per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione ai concorsi banditi dai decreti stessi per 8 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) e per 5 posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, è prorogato al 31 luglio 1925.

Gli esami non potranno aver luogo prima del 15 agosto 1925.

Art. 2.

A parziale modifica di quanto è disposto nei suddetti decreti, potranno essere ammessi ai concorsi con essi banditi anche quegli aspiranti che hanno presentato o presenteranno entro il 31 luglio 1925, invece dell'originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi suddetti, o di copia autentica del medesimo, un certificato comprovante il conseguimento del titolo, rilasciato dall'istituto presso il quale il titolo stesso fu conseguito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Proroga dei termini dei concorsi a posti con contratto di impiego e con contratto di locazione d'opera a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti Ministeriali 30 maggio 1925, con i quali vengono banditi i seguenti concorsi a posti vacanti nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro:

Concorso per esami e per titoli a 26 posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11°) con contratto di impiego a tempo determinato;

Concorso per esami e per titoli a 15 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) con contratto d'impiego a tempo determinato;

Concorso per esami e per titoli a 3 posti di ispettore di 1ª classe (grado 8°) con contratto d'impiego a tempo determinato;

Concorso per esami e per titoli a 4 posti di ispettore principale (grado 7°) con contratto di impiego a tempo determinato;

Concorso per titoli a 3 posti di ispettore capo circolo (grado 6°) con contratto di impiego a tempo determinato;

Concorso per esami a 18 posti di alunno con contratto di impiego a tempo determinato;

Concorso per esami a 6 posti di commesso con contratto di locazione d'opera a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine fissato dai decreti 30 maggio 1925 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 giugno 1925, n. 138) per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione ai concorsi banditi dai decreti stessi per posti con contratto a termine nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, è prorogato al 31 luglio 1925.

Gli esami non potranno avere inizio prima del 15 agosto 1925.

Art. 2.

A modifica di quanto è disposto dai suddetti decreti potranno essere ammessi ai concorsi anche quegli aspiranti che hanno presentato o presenteranno entro il 31 luglio 1925 invece dell'originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi suddetti, o di copia autentica del medesimo, un certificato comprovante il conseguimento del titolo, rilasciato dall'istituto presso il quale fu conseguito il titolo stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.